



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 del 29/03/2021

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO - ART. 187, COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 267/2000: NUOVA APPROVAZIONE PROSPETTO RIGUARDANTE IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, ESERCIZIO 2020.

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di MARZO alle ore 14:20, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL VICE SINDACO Giuliana Giannone

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 80 del 29/03/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
29/03/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
29/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **80** del **29/03/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 106 del D.L. 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- l'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha previsto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
- l'art. 30 comma 4 del D.L. 22/03/2021 n. 41 che ha previsto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;

e con i quali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 163 del [TUEL](#);

DATO ATTO che nel corso dell'esercizio provvisorio l'applicazione delle quote di avanzo vincolato e/o accantonato è disciplinata dall'art. 163, comma 7, [TUEL](#), dall'art. 187, commi 3 e 3-quinquies, [TUEL](#) e dal punto 8.11 del principio contabile applicato n. 2 (all. 4/2 [D.Lgs. n. 118/2011](#));

PRESO ATTO:

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 22/05/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- che il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il bilancio triennale 2021/2023, il cui termine per l'approvazione è stato differito al 30/04/2021 dal D.L. n. 41/2021;

VISTO l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:

1. *Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.*
2. *La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*
 - a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
 - b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
 - c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
 - d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
 - e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.*
3. *Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del*

dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.*

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

PRESO ATTO:

-dell'avvenuta chiusura delle operazioni di cassa relative all'esercizio 2020 con relativa verifica in merito alla concordanza dei movimenti di riscossione e pagamento eseguiti dal tesoriere con le registrazioni contabili tenute presso il Servizio finanziario;

-dell'approvazione con deliberazione di giunta comunale n. 17 del 30/01/2021 del verbale di chiusura dell'esercizio 2020;

-della pubblicazione delle FAQ relative alla redazione della certificazione del cosiddetto Fondone di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34/2020 e all'art. 39 del decreto legge n. 104/2020;

-della necessità di procedere alla riapprovazione del Verbale di chiusura dell'esercizio 2020 alla data del 29/03/2021, il cui risultato tiene conto delle rideterminazioni dei dati contabili documentate alla data medesima, al fine di quantificare le quote accantonate, vincolate e destinate il cui utilizzo sarà finalizzato nel redigendo bilancio di previsione 2021/2023 in applicazione dei vigenti principi contabili;

-dei dati di preconsuntivo alla data del 29/03/2021, relativi alle entrate e alle spese accantonate dell'esercizio finanziario 2020 di cui al prospetto allegato a/1, denominato "Preconsuntivo 2020 Fondi accantonati" come contabilizzati alla data del 29/03/2021, estratti dalla procedura della contabilità finanziaria (gestionale) da cui si evince che, nelle more della conclusione dei procedimenti di predisposizione del Rendiconto generale esercizio 2020 a seguito della conclusione delle registrazioni contabili della gestione delle entrate e spese di competenza dell'annualità 2020, si sono realizzate economie accantonate per **euro 12.797.668,75**;

- dei dati di preconsuntivo alla data del 29/03/2020, relativi alle entrate e alle spese vincolate dell'esercizio finanziario 2020 di cui al prospetto allegato a/2, denominato "Preconsuntivo 2020 Fondi vincolati" come contabilizzati alla data del 29/03/2020, estratti dalla procedura della contabilità finanziaria (gestionale) da cui si evince che, nelle more della conclusione dei procedimenti di predisposizione del Rendiconto generale esercizio 2020 a seguito della conclusione delle

registrazioni contabili della gestione delle entrate e spese di competenza dell'annualità 2020, si sono realizzate economie vincolate per **euro 2.453.283,45**;

-dei dati di preconsuntivo alla data del 29/03/2021, relativi alle entrate e alle spese destinate dell'esercizio finanziario 2020 di cui al prospetto allegato C/3, denominato "Preconsuntivo 2020 Fondi destinati" come contabilizzati alla data del 29/03/2021, estratti dalla procedura della contabilità finanziaria (gestionale) da cui si evince che, nelle more della conclusione dei procedimenti di predisposizione del Rendiconto generale esercizio 2020 a seguito della conclusione delle registrazioni contabili della gestione delle entrate e spese di competenza dell'annualità 2020, si sono realizzate economie destinate per **euro 218.564,67**;

RITENUTO:

1. di dover adempiere a quanto prescritto dal richiamato articolo 187 comma 3 del [D.Lgs. 267/2000](#);
2. di dover approvare i risultati della verifica dell'importo complessivo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, rideterminate sulla base dei dati di preconsuntivo di cui agli allegati alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la quota vincolata del risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2020 è determinata comunque nelle more della conclusione dei procedimenti di approvazione del rendiconto 2020, tenuto conto, altresì, che alla data di rilevazione, sono ancora in corso le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui;

VISTO il [T.U.E.L.](#), approvato con [D.Lgs. 267/2000](#), così come variato con il [D.Lgs. 118/2011](#), revisionato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli espressi ne modi di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

I. **DI ADEMPIERE** a quanto prescritto dall'art. 163, comma 7, TUEL, dall'art. 187, commi 3 e 3-quiquies, TUEL e dal punto 8.11 del principio contabile applicato n. 2 (all. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

II. **DI RETTIFICARE** la deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2021, ed **APPROVARE** il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, alla data del 29/03/2021 PARI AD € **16.822.269,79**, di cui all'ALLEGATO A alla presente deliberazione, ed i risultati della verifica dell'importo delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 determinati sulla base dei dati di preconsuntivo rappresentati nel richiamato prospetti A allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. In particolare di approvare rispettivamente la determinazione:

-dei dati di preconsuntivo alla data del 29/03/2021, relativi alle entrate e alle spese accantonate dell'esercizio finanziario 2020 di cui al prospetto allegato a/1, denominato "Preconsuntivo 2020 Fondi accantonati" come contabilizzati alla data del 29/03/2021, estratti dalla procedura della contabilità finanziaria (gestionale) da cui si evince che, nelle more della conclusione dei procedimenti di predisposizione del Rendiconto generale esercizio 2020 a seguito della conclusione delle registrazioni contabili della gestione delle entrate e spese di competenza dell'annualità 2020, si sono realizzate economie accantonate per **euro 12.797.668,75**;

- dei dati di preconsuntivo alla data del 29/03/2020, relativi alle entrate e alle spese vincolate dell'esercizio finanziario 2020 di cui al prospetto allegato a/2, denominato "Preconsuntivo 2020 Fondi vincolati" come contabilizzati alla data del 29/03/2020, estratti dalla procedura della contabilità finanziaria (gestionale) da cui si evince che, nelle more della conclusione dei procedimenti di predisposizione del Rendiconto generale esercizio 2020 a seguito della conclusione delle registrazioni contabili della gestione delle entrate e spese di competenza dell'annualità 2020, si sono realizzate economie vincolate per **euro 2.453.283,45**;

-dei dati di preconsuntivo alla data del 29/03/2021, relativi alle entrate e alle spese destinate dell'esercizio finanziario 2020 di cui al prospetto allegato C/3, denominato "Preconsuntivo 2020 Fondi destinati" come contabilizzati alla data del 29/03/2021, estratti dalla procedura della contabilità finanziaria (gestionale) da cui si evince che, nelle more della

conclusione dei procedimenti di predisposizione del Rendiconto generale esercizio 2020 a seguito della conclusione delle registrazioni contabili della gestione delle entrate e spese di competenza dell'annualità 2020, si sono realizzate economie destinate per **euro 218.564,67**;

III. **DI PRENDERE ATTO** del prospetto relativo alla determinazione provvisoria al 29/03/2021 della spesa di personale anno 2020, allegato B;

IV. **Di TRASMETTERE** il presente atto all'Organo di revisione contabile

V. **Di DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Impegno di Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
f.to Giuliana Giannone

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 31/03/2021 N. 531 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
MAURIZIO TACCONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 31/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 31/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.